



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/24

Dec. n. 5/24

Il giorno 29 ottobre 2024 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

ROMOLI Roberto, nato *omissis* residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Direttori di gara con tessera cod. D01658;

incolpato di:

« violazione dell'art. 1 comma 3 RdG, per inosservanza dell'art. 15 comma 4° del Regolamento dei Direttori di Gara (applicabile ex art. 15 comma 14 medesimo regolamento) e ciò in quanto, nella sua qualità di Direttore di gara della manifestazione internazionale denominata "VINTAGE TROPHY", nel corso della

cena svoltasi in Camerino la sera di martedì 3 settembre u.s., alla quale erano presenti il Presidente federale, vari dirigenti federali e rappresentanti delle istituzioni locali, alla quale era intervenuto in abbigliamento da direttore di gara che rendeva peraltro immediatamente riconoscibile il suo ruolo, per ben 3 volte richiamava l'attenzione degli astanti con fare chiassoso ed inadeguato, al fine di proporre brindisi, ringraziamenti e osservazioni i cui contenuti sono apparsi talvolta poco comprensibili e grotteschi, suscitando da parte dei commensali dapprima ilarità e poi un certo malcelato disagio, vista l'insistenza e l'approccio quasi impositivo.

Inoltre, all'avvio del primo giorno di gara impartiva direttive, anche *ad personam* con modi tutt'altro che discreti o cortesi che tracciavano un profilo del suo ruolo con contorni sgarbatamente, quanto inutilmente, dittatoriali, rivolti indirettamente anche alla presidenza ed alla dirigenza FMI presente.

Da ultimo, nel corso di una delle cene tenutesi presso la tenda Casa Italia alla presenza degli addetti nonché di funzionari e consiglieri federali si rivolgeva con modi insolenti e con linguaggio inappropriato alla collaboratrice della società "Off Road Pro Racing" che serviva ai tavoli, peraltro con estrema correttezza e cortesia, intimandole inspiegabilmente di **"non prendermi per il"**.

Fatti tutti avvenuti i in Camerino dal 3 settembre al termine della manifestazione.»

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 30-9-2024, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di ROMOLI Roberto al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 2.10.2024, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto per l'udienza del 29-10-2024, con notifica regolarmente effettuata a mezzo posta elettronica.

All'udienza del 29-10-2024 era presente il deferito (che veniva identificato a mezzo C.I.). Emendate le generalità come in epigrafe, nel corso dell'udienza dibattimentale, l'incolpato si riportava a quanto già dichiarato nel corso della propria audizione resa dinanzi al Procuratore federale il 30 settembre u.s.

In sede di discussione finale il Procuratore federale formulava le proprie richieste, riportandosi al capo di incolpazione e chiedendo irrogarsi ex art. 30 RdG la sanzione di mesi 3 (tre), ridotti di 1/3 con riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 45.2 a mesi 2 (due) di inibizione a svolgere le funzioni di direttore di gara.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale nei termini che seguono.

Il deferimento promana dalla segnalazione del coordinatore della Direzione Tecnica, Raffaele Prisco, nella quale veniva denunciata la condotta dell'odierno deferito.

Nella fattispecie, il sig. Roberto ROMOLI, presente alla manifestazione "Vintage Trophy" quale Direttore di Gara, si produceva in un inopportuno monologo poco comprensibile e fuori dalle righe. Successivamente, alla cena svoltasi dopo l'evento, alla presenza del Presidente federale, di dirigenti ed alte cariche delle istituzioni locali e nazionali, il ROMOLI - che indossava la divisa e ribadiva il proprio ruolo di Direttore di Gara - teneva una sconveniente condotta che suscitava un malcelato disagio nella platea. Tale inappropriato contegno proseguiva nel primo giorno di gara e si ripeteva nell'area della partenza. Da ultimo, nel corso di una cena presso la tenda "Casa Italia", alla presenza degli addetti, funzionari e consiglieri federali, si rivolgeva con modi insolenti e con linguaggio inappropriato ad una collaboratrice della società "Offroad Pro Racing".

Nel corso delle indagini il ROMOLI inviava una comunicazione, acquisita dal Tribunale, nella quale riconosceva di essersi «comportato non all'altezza del ruolo ricoperto» e, su espressa richiesta dello stesso, veniva sentito dal Procuratore Federale. In tale sede riferiva che le sue condotte fossero connotate da spirito di ringraziamento, gioia e gratitudine per l'incarico e che nella sua carriera federale - 37 anni di attività come direttore di gara - non era mai stato attinto da

provvedimenti disciplinari. Ribadiva le proprie scuse e chiariva che la frase indirizzata alla collaboratrice della "Off Road" fosse frutto di un equivoco.

Successivamente, il deferito compariva in udienza reiterando l'ammissione dei fatti e riportandosi a quanto dichiarato nella fase di indagine.

I fatti, nella loro storicità, sono stati riconosciuti dall'incolpato e pertanto all'esame del Tribunale non appaiano in discussione, per cui è assodato che il ROMOLI si sia lasciato andare a comportamenti gravemente sconvenienti.

Ciò integra gli estremi dell'illecito disciplinare contestato in rubrica.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, ed in conformità alle richieste del Procuratore Federale, dev'essere applicata al deferito la sanzione inibitoria che - riconosciute le attenuanti generiche per la asserita resipiscenza ed il comportamento processuale - appare congrua e proporzionata in correlazione alla condotta illecita come sopra accertata, per la gravità e la rilevanza disciplinare dei fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.3, 30, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

ROMOLI Roberto, nato *omissis* residente *omissis*, iscritto all'Albo dei Direttori di gara con tessera cod. D01658;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 30 R.d.G. - la sanzione dell' inibizione a svolgere le funzioni di direttore di gara per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 29 dicembre 2024.

Depositata il 5 novembre 2024

Avv. Paolo De Matteis
Giudice Estensore



Avv. Luigi Musolino
Presidente I. F.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Romoli Roberto;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Coordinatore Direzione Tecnica;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.